



# PEF, TARIFFE E REGOLAMENTO TARI: PROBLEMI APPLICATIVI E SOLUZIONI OPERATIVE

---

Tommaso Ventre



## 1) L'elaborazione del PEF secondo Il Metodo tariffario Rifiuti

- Il perimetro regolatorio
- I costi efficienti
- I costi riconosciuti
- Il limite alla crescita delle entrate
- I conguagli
- La determinazione del PEF grezzo dei gestori
- La determinazione del PEF grezzo dei Comuni
- Il processo di validazione e approvazione tariffaria
- La procedura d'inerzia e le le sanzioni correlate.



## **2) Le conseguenze della nuova definizione di rifiuto a seguito delle modifiche introdotte con il dlgs 116/2020 e l'elaborazione delle tariffe TARI 2021**

- La modifica alla definizione e alla classificazione dei rifiuti contenute nell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006
- La soppressione del potere dei comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
- L'introduzione della facoltà per l'utente non domestico di fuoriuscita dal servizio pubblico
- L'introduzione di uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche, tramite il ricorso al mercato
- Le problematiche operative nell'applicazione della tari alle Utenze non domestiche industriali, artigianali, agricole e commerciali
- L'attività di adeguamento procedurale e regolamentare dell'Ente
- L'adeguamento al Dlgs.116/2020
- La riduzione per i pensionati residenti all'estero
- La scelta tra liquidazione d'ufficio e autoliquidazione



# 1) L'elaborazione del PEF secondo il Metodo tariffario Rifiuti

---

Tommaso Ventre



# **1. L'intervento di Arera nella regolazione dei Rifiuti**

### Nuovo metodo per determinare:

- tariffa per utenti
- corrispettivi per gestore servizio di raccolta e trasporto
- corrispettivi per gestore servizio di trattamento (recupero e smaltimento)
- Criteri per la separazione contabile e amministrativa della gestione

- Normativa generale in tema di rifiuti, in particolare d.lgs. 152/2006
- Competenze Stato, Regioni, Province
- Competenze dei Comuni:
  - ✓ modalità e organizzazione servizio
  - ✓ modalità conferimento a servizio
  - ~~✗~~ assimilazione rifiuti speciali a urbani
  - ✓ determinazione tariffe

# In particolare L. 205/2017, art. 1, c. 527

- f) predisposizione-aggiornamento metodo tariffario per determinazione dei corrispettivi servizio integrato rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- g) fissazione criteri per definizione tariffe accesso agli impianti di trattamento;
- h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

ATTO	DESCRIZIONE
225/2018/R/RIF	avvio del procedimento di formazione dei provvedimenti di regolazione tariffaria nel ciclo dei rifiuti per il primo periodo di regolazione tariffaria
715/2018/R/RIF	avvio del procedimento per il sistema di monitoraggio delle tariffe del servizio integrato di gestione RU e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, anni 2018-2019
713/2018/R/RIF	criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione e dei singoli servizi
303/2019/R/RIF	unificazione dei procedimenti in materia tariffaria (225/2018 – 715/2018)

## ATTO DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE

- 351/2019/R/ RIF Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021
- 352/2019/R/ RIF Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

periodo regolatorio di 4 anni a partire dal 2020 (2020/2023) diviso in due semiperiodi

- Primo semiperiodo 2020 2021
- Secondo semiperiodo 2022 2023

## ATTO DELIBERAZIONI

- 443/2019/R/RIF Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (**primo semiperiodo 2020 2021**)
- 444/2019/R/RIF disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 1/04/2020-31/12/2023 (**intero periodo regolatorio**)

ATTO	DELIBERAZIONI
57/2020/R/RIF	“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”
158/2020/R/RIF	Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”
238/2020/R/RIF	Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

ATTO	DELIBERAZIONI
493/2020/R/RIF	“Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”

ATTO	DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE
72/2021/R/RIF	Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
138/2021/R/RIF	Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (mtr-2)





# Il nuovo MTR-2

- DELIBERAZIONE 30 MARZO 2021 138/2021/R/RIF
- AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO (MTR-2)

1. di avviare un procedimento per la **definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)**, nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
2. di **acquisire**, nell'ambito del presente procedimento, tutti i dati, le informazioni e **gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione** in relazione alle tematiche di cui al punto precedente, anche convocando eventuali incontri tecnici e focus group;
3. di individuare nel **31 luglio 2021 il termine** unico per la conclusione delle attività di cui al precedente punto 1.;



2. II MTR (-1)

# Dove reperiamo la documentazione aggiornata?



<https://www.arera.it/it/docs/19/443-19.htm>

<b>TESTO</b>	 Testo in formato PDF
	 Allegato MTR
	 MTR testo integrato con delibere 238/2020/R/rif e 493/2020/R/rif
<b>ALLEGATI</b>	 Appendici
	 Appendice 1 per il 2020, come integrata da delibera 238/2020/R/rif
	 Appendice 1 per il 2021, come integrata da delibera 493/2020/R/rif





# Cosa cambia nella redazione del PEF?



- «Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)», stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario.
- **al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci**
- **MTR non si occupa delle TARIFFE**

COSTO MTR = MAX  
SE COSTO APPALTO < è GARANTITO EQUILIBRIO  
FINANZIARIO  
SE COSTO APPALTO E > ETC POTRA' UTILIZZARE LE  
LEVE PREVISTE DAL MTR



- *Parte del recupero per i gestori è contemplato nella remunerazione del Capitale Circolante Netto e degli Investimenti in cui è previsto un tasso di remunerazione molto elevato Inoltre, nel metodo sono presenti delle leve da utilizzare per un recupero della marginalità, l'uso dello sharing b, nel PG, QL e soprattutto nei COI, quest'ultimi sono previsionali. Pertanto, agendo su questi fattori si potrà lavorare per arrivare all'equilibrio economico finanziario delle società.*

# 443/2019 sintesi dell'intervento

## NUOVE DEFINIZIONI

- ✓ il perimetro regolatorio
- ✓ limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale
- ✓ corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni
- ✓ parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili
- ✓ tempi certi ed uniformi

## NUOVE PREVISIONI

- ✓ il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio
- ✓ modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile

## NUOVI COEFFICIENTI

- ✓ fattore di sharing dei proventi da vendita di energia e di materia a favore dei gestori
- ✓ Inserimento di coefficienti per il miglioramento previsto della qualità

# Deliberazione 443/2019

- Ambito di applicazione e definizione del perimetro gestionale (art. 1)
- Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario (art. 2)
  - Costi operativi (titolo III allegato A)
  - Costo d'uso del capitale (titolo IV allegato A)
  - Costi efficienti annualità 2018-2019 (titolo V allegato A)
- Determinazione dei corrispettivi (titolo II allegato A)
- Incentivi alle infrastrutture per la Circular economy (art. 3)
- Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza (art. 4-5)
- Procedura di approvazione (art. 6)
- Meccanismi di garanzia (art. 7)
- Tempistiche di trasmissione (art. 8)

# Contenuto minimo del PEF

*art. 8 DPR 158/1999 – art. 18 allegato A delibera 443/19 art. 6 deliberazione 443/2019*





# Relazione integrata nel PEF

la ricognizione degli impianti esistenti.



il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni

i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni

Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati

una tabella  
(Appendice 1)

Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G
Fattore di Sharing – b	E
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	C
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	G

relazione di  
accompagnamento  
(Appendice 2)

## Appendice 2

### Schema tipo della RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

dichiarazione  
di veridicità  
(Appendice 3)

#### DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_

NATO/A A \_\_\_\_\_

Altri eventuali elementi richiesti dall'ente territorialmente competente



# INTERVENTI ADEGUATORI DI ARERA

## DELIBERAZIONE 3 MARZO 2020, N.57

«Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente»



- ✓ IDENTIFICAZIONE DEL GESTORE
- ✓ PRESTATORE D'OPERA
- ✓ OBBLIGHI GESTORE
- ✓ DEFINIZIONE ETC
- ✓ DEROGA PRINCIPIO COPERTURA
- ✓ INTEGRALE

## DETERMINAZIONE DEL 26 MARZO 2020 N. 02/DRIF/2020

«Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari»




- ✓ INDICAZIONI OPERATIVE SU
  - ✓ TIPOLOGIE DI ENTRATA
  - ✓ CREDITI INESIGIBILI
  - ✓ ACCANTONAMENTO FCDE
  - ✓ LEASING
  - ✓ RICAVI
  - ✓ LIMITE ALLA CRESCITA
  - ✓ AVVICENDAMENTI GESTIONALI
  - ✓ CONTRIBUTO ARERA
  - ✓ TRASMISSIONE DATI



**QUALI SONO I COMPITI DEL GESTORE DEL SERVIZIO?**

- Il gestore (ovvero tutti i soggetti che erogano la totalità o parti del servizio integrato rifiuti) ogni anno devono:
  - **A. Allocare correttamente le componenti di costo** di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno (a = 2020)
  - **B. Predisporre il PEF “grezzo”** (al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell’ETC)
  - **C. Predisporre la relazione di accompagnamento** al PEF
  - **D. Predisporre il piano degli investimenti**
  - **E. Determinare la componente a conguaglio** relativa alle annualità pregresse e nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all’anno di riferimento e confrontarli con i ricavi di effettiva competenza.
  - **F. Calcolare la componente di costo fisso** (TFa) e variabile (TVa), riclassificandola secondo le disposizioni previste all’art. 3 del MTR (in caso di TARI tributo)



# QUALI SONO I COMPITI DELL'ETC ?

- A. Ricezione del Pef «grezzo» da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
- B. Definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- C. Redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Appendice 2 delibera 443);
- D. Validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- E. Assunzione della determinazione di definizione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- F. Trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle pertinenti determinazioni, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (vale a dire, per l'anno 2020, dal 30 aprile).





# QUALI SONO I COMPITI DEI COMUNI ?



Il Comune


Gestisce fase  
del servizio

Applica la  
tariffa

- Elabora il PEF grezzo di sua competenza

- Il Comune riceve il PEF validato e corredato da tutte le determinazioni di competenza dell'ETC e in conformità ad esso entro I TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO approva le tariffe da applicarsi agli utenti

- Il Comune riceve il PEF validato e corredato da tutte le determinazioni di competenza dell'ETC e in conformità ad esso entro I TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO **approva le tariffe da applicarsi agli utenti**
- PER IL 2020 l'articolo 107, comma 5, del d.l. Cura Italia, dispone che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".
- PER IL 2021 l'art. 30 del D.L. 41 ( in fase di conversione) (...) i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.



# QUALI SONO I COMPITI DEI COMUNI ? 3

**Attenzione:** Il termine di trasmissione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie al MEF da parte dei Comuni è il 14 ottobre di ogni anno, per la successiva pubblicazione ([www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)) entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Per garantire la piena conoscibilità dell'atto i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.

## **3. Dal PEF al PEF MTR**

**Con l'MTR si passa di fatto da un PEF che era una somma di corrispettivi per**

- ✓ **costi interni diretti** (es.: Ufficio Ambiente) **e indiretti** (es.: Ufficio costi esterni per forniture (es.: servizio di stampa e recapito avvisi di pagamento)
- ✓ corrispettivi dovuti ai gestori affidatari del servizio di spazzamento o di raccolta,
- ✓ corrispettivi di smaltimento (se non inclusi nella voce precedente)

**Ad un PEF in cui vanno inseriti in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi**

# CAMBIAMENTI


**fonti contabili obbligatorie** del gestore per l'elaborazione del PEF, prevedendo il riconoscimento dei costi effettivi e non più costi pianificati e/o di pre- consuntivo;

La determinazione dei **costi efficienti di esercizio** e di **investimento** riconosciuti per ciascun anno a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (**a-2**) come risultanti da fonti contabili obbligatorie

**nuova valorizzazione dei costi di capitale**

# PERIMETRO GESTIONALE

## Art. 1.2 delibera 443



**inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti, i costi della raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali**

## Art. 1.1 Allegato delibera 443

- Attività esterne al ciclo integrato dei RU sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:



# ATTIVITÀ FUORI PERIMETRO GESTIONALE

**Art. 1.1 Allegato delibera 443**

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche
- derattizzazione
- disinfestazione zanzare
- spazzamento e sgombero della neve
- cancellazione scritte vandaliche
- defissione di manifesti abusivi
- gestione dei servizi igienici pubblici
- gestione del verde pubblico
- manutenzione delle fontane.

L'Autorità consente che **gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari**, ma **non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro**, siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento.


$\sum I_a = \sum IV_a + \sum IF_a$	C
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	G
<b>TOT PEF</b>	<b>C</b>





# dai costi riconosciuti alla determinazione delle entrate tariffarie 2020-2021

## Art. 2.1 Allegato delibera 443



continuità con il d.P.R. n. 158/99  
(sopravvivono le tabelle  
1 a, 1 b, 2, 3 a, 3 b, 4 a e 4 b)

somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili **riconosciuto dall'Autorità**

determinato secondo **criteri di efficienza**, nonché di trasparenza e omogeneità

**riclassificazione degli oneri** riconducibili alle singole attività del ciclo integrato

## Art. 3 Allegato delibera 443

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \leq 1,2$$

Limite di crescita delle entrate relative alle componenti di costo variabile

L'eventuale quota eccedente sarà ricompresa nella parte relativa al costo fisso

- Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 3.1:
  - a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3;
  - b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso di cui al comma 2.3.



# Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

## Art. 4 Allegato delibera 443

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

LIMITE ALLA CRESCITA DELLE ENTRATE



$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

# Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

- ✓ **rpia** - tasso di inflazione progr. 1,7%
- ✓ **Xa** - recupero della produttività (det. Ente tra 0,1% e 0,5%)
- ✓ **QLa** - miglioramento della qualità /caratteristiche prestazioni
- ✓ **PGa** - modifiche del perimetro gestionale (tecnici/operativi)

		PERIMETRO GESTIONALE ( $PG_a$ )	
		Nessuna variazione nelle attività gestionali	Presenza di variazioni nelle attività gestionali
QUALITÀ PRESTAZIONI ( $QL_a$ )	Mantenimento dei livelli di qualità	<p align="center">Schema I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $PG_a = 0$ $QL_a = 0$	<p align="center">Schema II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	Miglioramento dei livelli di qualità	<p align="center">Schema III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $PG_a = 0$ $QL_a \leq 2\%$	<p align="center">Schema IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

# Limite massimo

- Quindi il limite massimo degli aumenti tariffari annuali dipende:
  - Dal tasso di inflazione programmato
  - Dal miglioramento della produttività
  - Dal miglioramento previsto della qualità della prestazione/caratteristiche del servizio (max 2%)
  - Dalle modifiche del perimetro gestionale, tecniche o operative (max 3%)

Se l'ente territorialmente competente non individua obiettivi di miglioramento della qualità o il perimetro gestionale le entrate si possono incrementare al massimo in base al tasso di inflazione programmato al netto del miglioramento della produttività

# Limite massimo

## Determina AREGA n. 2/2020

### Chiarimenti applicativi, ART. 1 C 1.3

- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

# Limite massimo può essere superato per

- Assicurare gli obiettivi previsti di miglioramento qualità
- Sostenere il processo di integrazione delle attività

Occorre presentare all'ARERA una relazione attestante:

- ✓ Le valutazioni di congruità compiute in base ai fabbisogni standard (o costo medio ISPRA), e l'analisi delle risultanze superiori ai valori standard
- ✓ Valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con evidenza dei valori di picco degli oneri CTS e CTR
- ✓ Effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing in corrispondenza all'estremo superiore dell'intervallo
- ✓ Le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche del parametro gestionale
- ✓ Nel caso di squilibrio economico-finanziario definizione puntuale delle modalità di recupero della gestione efficiente



## **4. I costi riconosciuti**

**Nel previgente sistema i costi da inserire nel PEF potevano essere sia COSTI PRE-CONSUNTIVI (anno n-1) e sia COSTI PREVISIONALI (anno n) – linee guida Tares 2013)**



riconosciuti per ciascun anno  $a = \{ 2020, 2021 \}$  per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli **effettivi** rilevati nell'anno di riferimento (a-2) **come risultanti da fonti contabili obbligatorie** comprendono tutte le voci **di natura ricorrente** sostenute nell'esercizio (a-2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate


# COSTI RICONOSCIUTI Allegato A , art. 6

ricognosciuti per ciascun anno  $a = \{ 2020, 2021 \}$  per il servizio del ciclo integrato sono **determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate**

- B 6** Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)
- B 7** Costi per servizi
- B 8** Costi per godimento di beni di terzi
- B 9** Costi del personale
- B 11** Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- B 12** Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali
- B 13** Altri accantonamenti
- B 14** Oneri diversi di gestione

**tutti i costi vanno indicati  
al netto dell'IVA detraibile e delle imposte  
se l'IVA è indetraibile ne va data evidenza**

# COSTI RICONOSCIUTI Allegato A , art. 6





# POSTE RETTIFICATIVE, ART. 1.1 ALLEGATO A DELIBERA 443/2019

accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie,;

gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;

le svalutazioni delle immobilizzazioni;

gli oneri straordinari;

gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;

gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;

i costi connessi all'erogazione di liberalità;

- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da

obblighi posti in capo ai concessionari;

le spese di rappresentanza



# Costi riconosciuti

I costi di cui al comma 6.3, in un'ottica di omogeneità nella rappresentazione e nella trattazione degli oneri ammissibili, sono riclassificati nelle componenti:

costi operativi, di cui al Titolo III, che comprendono costi operativi di gestione ( $CG_a$ )

costi comuni ( $CC_a$ );

costi d'uso del capitale ( $CK_a$ ), di cui al Titolo IV, per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti ( $Acc_a$ ),

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + COI_{TV,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp}$$

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + R_{LIC,a}$$



# Passaggio dei Costi da RICONOSCIUTI ad EFFICIENTI

Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all'anno  $a$ , inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi)

Il passaggio dai costi dell'anno di riferimento ( $a-2$ ) a quelli efficienti avviene mediante

Riallineamento dei costi del bilancio (voci di costo) nelle componenti CG, CC, CK

Aggiornamento dei costi riconosciuti in base al tasso di inflazione

**Allegato A  
art 6.5**

$I^{2019} = 0,90\%$

$I^{2020} = 1,10\%$

$I^{2021} = 0,1\%$

## QUALI SONO I COSTI DELL'ENTE 1?

- Individuare attività svolte
- Se l'ente svolge solo **attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti** o se svolge attività residuali quali, a titolo esemplificativo lo spazzamento delle strade
- i dati registrati nel conto consuntivo dell'anno 2018 o, più correttamente tenuto conto della natura economica del piano, delle risultanze del conto economico 2018



# QUALI SONO I COSTI DELL'ENTE 2?

costi operativi, di cui al Titolo III del MTR, che comprendono costi operativi di gestione ( $CGa$ ) e costi comuni ( $CCa$ );

costi d'uso del capitale ( $CKa$ ), di cui al Titolo IV del MTR, per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti ( $Acca$ ).

Ai costi effettivamente riconosciuti vanno inoltre sommate algebricamente due ulteriori componenti:

quota dei proventi derivanti dalla vendita di materiali ed energia dai rifiuti ( $ARa$ ) e quota dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ( $ARCONAI,a$ );

quota della componente a conguaglio relativa all'annualità  $a-2$  ( $RCTV,a$ ). I fattori di riduzione che operano sull'ammontare della componente a conguaglio vengono denominati fattori di gradualità ( $\gamma$  e  $r$ ).

In particolare per i Comuni riveste una rilevanza fondamentale l'individuazione dei costi comuni

Secondo la formula indicata dal MTR qui rappresentata

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{ALa}$$

- Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC
- Costi generali di gestione - CGG
- Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD
- Altri costi –  $CO_{AL}$

- costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:
  - accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
  - gestione dei rapporti con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
  - gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
  - promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a);
  - prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b).

- non sarà possibile riportare semplicemente quanto inserito a suo tempo nel Pef 2018, ma occorrerà provvedere alla sua rideterminazione secondo la metodologia MTR;
  - si ritiene di poter fare riferimento alle spese impegnate, rilevate dal conto del bilancio dell'anno (a-2), oppure qualora l'Ente disponga di contabilità analitica e/o di una contabilità economico-patrimoniale in grado di rilevare i fatti gestionali in modo puntuale e disaggregato, è possibile fare riferimento alle specifiche voci di costo rilevate dal conto economico dell'anno (a-2);
  - è possibile riportare una quota-parte dei costi comuni e dei costi indiretti, purché siano stati chiaramente esplicitati i criteri di riparto e di imputazione.

# Dove si reperiscono i dati dei Comuni?

- In sostanza, l'Ente dovrà partire dalle voci del conto economico pertinenti, dettagliare le componenti di interesse tramite le scritture registrate nei conti e quindi nei capitoli finanziari collegati, grazie alla matrice di correlazione, facendo riferimento, se necessario, a ulteriori scomposizioni tramite il 5° livello del piano dei conti ovvero a criteri di contabilità analitica.
- In proposito, ARERA ritiene che la rendicontazione delle spese debba far riferimento alle spese impegnate, come rilevate dal Rendiconto della gestione dell'anno (a-2), assumendo che tale impostazione sia conforme al principio generale della deliberazione 443/2019, basato su costi “effettivi”, dati certi, verificabili e desumibili da fonti obbligatorie.

- *CGGa* sono
- i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura (quali ad esempio le spese generali, quota parte dei costi amministrativi della società, ecc.);
- non comprendendo i costi relativi al personale impiegato in attività operative del ciclo integrato, che devono essere invece integralmente inseriti tra i costi variabili.
  - Prima dell'avvio del MTR, invece, il punto 2.2 dell'allegato 1 al dPR 158/99 prevedeva che il costo del personale fosse computato tra i costi operativi *CG/ND* (rifiuti indifferenziati) e *CGD* (raccolta differenziata) solo per una percentuale non superiore al 50%, mentre la restante parte andava inserita nei Costi Comuni (CC), tra i Costi Generali di Gestione (CGG). L'entità di tale percentuale, nel limite del 50%, era un'opzione discrezionale da esercitare da parte di chi redigeva il PEF.

- Quanto ai costi e ai servizi “comuni” e “indiretti”, la mancanza di specifici *driver* di riferimento porta a concludere che spetti allo stesso Comune la scelta della modalità di rendicontazione, purché siano chiari ed esplicitati i criteri di riparto (presenza di contabilità analitica, richiamo ai criteri di cui al Testo integrato *unbundling* contabile - TIUC, ecc.).
- TIUC Delibera 231/14 all
- LINEE GUIDA TARES ALLEGATO A driver di ribaltamento per le funzioni operative condivise

# I driver dei Costi generali

Servizio comune	Driver
<b>Approvvigionamenti e acquisti</b>	Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna attività Importo complessivo degli ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrato a consuntivo da ciascuna attività Numero di fatture passive registrato in contabilità da ciascuna attività
<b>Trasporti e autoparco</b>	Km effettivi, medi o normalizzati percorsi dai mezzi aziendali assegnati a ciascuna attività Costo consuntivo di gestione dei mezzi assegnati a ciascuna attività Costo di trasporto a consuntivo di ciascuna attività Ore di utilizzo per singolo servizio registrate da ciascuna attività
<b>Logistica e magazzini</b>	Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o prelievi) rilevati da ciascuna attività Pesi e volumi movimentati per tipologie di materiali registrati da ciascuna attività Valore dei prelievi di magazzino registrati da ciascuna attività
<b>Servizi immobiliari e <i>facility management</i></b>	Mq utilizzati da ciascuna attività Costo a consuntivo degli interventi di manutenzione richiesti da ciascuna attività Numero di addetti assegnati a ciascun attività




# I driver dei costi generali

	Numero di unità immobiliari assegnate a ciascuna attività
<b>Servizi informatici</b>	Numero di elaborazioni effettuate per ciascuna attività Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività Costo capitalizzato di software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività Costo di manutenzione software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività Tempi macchina per elaborazione dei dati di ciascuna attività Numero degli interventi di assistenza agli utilizzatori di ciascuna attività Volume di traffico registrato da ciascuna attività
<b>Ricerca e sviluppo</b>	Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
<b>Servizi di ingegneria e di costruzioni</b>	Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
<b>Servizi di telecomunicazione</b>	Volumi di traffico registrati da ciascuna attività Numero di postazioni attive assegnate a ciascuna attività
<b>Servizi amministrativi e Finanziari</b>	Numero di transazioni registrate per attività Numero di conti annuali separati predisposti per ciascuna attività Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia elettrica/gas registrati da ciascuna attività Righe di movimenti contabili registrati da ciascuna attività Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività
<b>Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali</b>	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto dell'energia elettrica/ gas registrati da ciascuna attività Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività Per la sola segreteria: volumi e tipologia di traffico; numero postazioni attive
<b>Servizi del personale e delle risorse umane</b>	Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività Numero di assunzioni effettuate per ciascuna attività

- *CCDa* sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:
  - nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
  - nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l'ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;



- Sono i costi relativi alla quota dei crediti inesigibili che va riportata nel PEF al netto di quelli coperti dal fondo svalutazione o rischi su crediti o da garanzia assicurativa



# Determina ARERA n. 2/2020

## Chiarimenti applicativi, ART. 1 C 7

- 1.7 Ai sensi del comma 9.1, del MTR la determinazione della componente CCDa viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.

i crediti inesigibili vanno imputati nella componente CCDa indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui hanno avuto origine (TIA1, TIA2, TARES ecc).

- *Acc<sub>a</sub>*, comprensivi degli accantonamenti relativi ai crediti di dubbia esigibilità, prevedendo che:
- nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.Lgs n. 118/2011;
- nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.



# Due distinte voci con diversa natura

1

**le perdite su crediti:** voci di costo che derivano da crediti effettivamente inesigibili, per i quali è stata già accertata l'impossibilità di riscossione, ad esempio perché l'atto di accertamento tributario è stato annullato, o sono state esperite senza successo le procedure cautelari ed esecutive, oppure il soggetto passivo è fallito, o infine non vi sono eredi del soggetto deceduto;

2

**l'accantonamento per il rischio su crediti,** riferito a crediti esigibili ma di dubbia esigibilità, per i quali viene costituito un apposito fondo attraverso quote annue di accantonamento, da iscrivere nello stato patrimoniale.

- valore relativo all'anno  $a-2$ , cioè quello dell'anno 2018 desunto dal conto consuntivo riproporzionato alla soglia del 100%, così da non considerare le possibili diverse scelte fatte dai Comuni in relazione alle norme di graduale avvicinamento alla quota integrale di accantonamento al FCDE disposte transitoriamente in attuazione della riforma contabile.
- I Comuni a TARI tributo potranno valorizzare quindi sulla “componente costi” fino all'80% dell'accantonamento FCDE a consuntivo “riproporzionato”, riferito però alla differenza tra l'anno 2018 e l'anno 2017 (anch'esso da riproporzionare al 100%).

- Secondo IFEL in alternativa, fatta sempre salva la necessità di riproporzionare al 100% la dimensione finanziaria del FCDE, appare ammissibile **valorizzare l'80% degli stanziamenti previsionali definitivamente assestati per l'anno 2018.**
- Tale opzione è del tutto robusta sul piano economico-finanziario, dal momento che la determinazione del FCDE a previsione è comunque alimentata da valori certi e affidabili di fonte consuntiva.

- Gli Enti locali hanno la facoltà di stabilire la percentuale da mettere a FCDE
  - la legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, pubblicata in G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. Art. 1 - Comma 882, al paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2, recante il “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
  - “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole «nel 2018 è pari almeno all’85 per cento e dal 2019 l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «(...) nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all’85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo».



## ACCANTONAMENTO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' TARIFFA CORRISPETTIVA

*i crediti per i quali l'ente /  
gestore dimostri di aver  
esaurito infruttuosamente  
tutte le azioni giudiziarie a  
sua disposizione per il  
recupero del credito*

*I crediti per i quali è stata  
avviata una procedura  
concorsuale nei confronti  
del debitore*

**Il MEF ha precisato che gli enti che sono passati alla tariffa corrispettiva possono inserire nel PEF le perdite su crediti riferite alla previgente TARI**

# ACCANTONAMENTO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' TARIFFA CORRISPETTIVA

*specifiche norme fiscali” di settore. Secondo IFEL lo strumento del “fondo svalutazione crediti” debba svolgere la medesima funzione del FCDE*

Per l’individuazione della quota da valorizzare relativa ai crediti non riscossi potrà quindi essere considerata la differenza di tale fondo registrata nell’anno considerato (per il 2018: tra il 2018 e il 2017).

- art. 9.1 del MTR
- l'unico parametro di riferimento per i Comuni in regime di TARI tributo è rappresentato dalle Linee Guida del MEF per la redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del 2013, secondo cui tale tipologia di crediti può essere inserita come costo se i crediti in questione non sono stati corrisposti sei mesi dopo la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.



- la possibilità di considerare inesigibile un credito presuppone il compiuto svolgimento delle procedure - previste a pena di decadenza - volte ad accertare l'entità delle somme dovute dal contribuente e a creare il titolo esecutivo, e quindi la tempestiva notifica dell'avviso di accertamento (d'ufficio o in rettifica o per omesso pagamento) e dell'ingiunzione fiscale o della cartella di pagamento.
- Solo decorso il semestre dalla notificazione del titolo esecutivo il credito potrà considerarsi inesigibile, e quindi inserito come costo nel Piano finanziario successivo.
- Ciò non significa che non si debbano esperire le attività di riscossione coattiva sui crediti inesigibili, sempre che ovviamente risultino concretamente fattibili.
- Saranno, invece, direttamente considerati inesigibili i crediti relativamente ai quali l'ente è decaduto dall'accertamento o dalla riscossione».



# $CO_{AL,a}$ Art. 9.1 Allegato alla delibera

- La componente  $CO_{AL,a}$  definita al punto 9.1 del MTR include la quota degli oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli oneri tributari locali, gli oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'ETC, con la determina 2/2020
- ARERA ha specificato che possono essere inseriti in questa componente anche gli oneri di funzionamento di ARERA effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018.

- Come chiarito nelle FAQ, on line ARERA aggiornate al 12/06/2020 “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti - Domande e risposte”,
- ai sensi del MTR i proventi relativi alla distribuzione da parte delle Regioni del gettito della cosiddetta “ecotassa” sono contabilizzati nel rispetto della normativa rilevante in vigore (in detrazione) nella componente  $CO_{AL,a}$ , inclusa nei costi operativi comuni, dandone separata evidenza nella relazione di accompagnamento alla proposta tariffaria.

# Determina AREGA n. 2/2020

## Chiarimenti applicativi, ART. 1 C 8 e 9

- 1.8 La componente Coala include la quota degli oneri di funzionamento di AREGA effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018.
- 1.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente Acca di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno  $a$  è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno  $a-2$ .

- 7 bis.1 Allegato alla deliberazione
- Le componenti di costo variabile *COVTV,2020exp* e *COVTV,2021exp* hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19 di cui al comma 4.3 bis.
- Nella componente di costo possono essere ricompresi, oltre agli scostamenti delle componenti di costo variabile di cui al comma 2.2 – in particolare la variazione della componente CRT causata dalla maggiore frequenza dei passaggi per la raccolta indifferenziata, della componente CRD causata da una minore frequenza dei passaggi per la raccolta differenziata e delle componenti CTS e CTR dovute alla variazione dei quantitativi inviati a smaltimento o trattamento e/o dei corrispettivi per l'accesso alle infrastrutture dedicate – i costi sorgenti nell'anno 2020 e nell'anno 2021 riconducibili all'emergenza da COVID-19 quali, ad esempio, quelli derivanti dall'attivazione di servizi di raccolta (anche domiciliare) dei rifiuti urbani rivolta ai soggetti positivi al tampone e/o in quarantena obbligatoria.

- 7 bis. 2 Allegato alla deliberazione
- Le componenti di costo fisso *COVTF, 2020exp* e *COVTF,2021exp* hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione all'emergenza da COVID-19 di cui al comma 4.3 bis. Nella componente di costo possono essere ricompresi, oltre agli scostamenti delle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3 – in particolare le variazioni della componente CSL a copertura dei costi di spazzamento e lavaggio e le variazioni della componente CC a copertura dei costi comuni – i costi sorgenti nell'anno 2020 e nell'anno 2021 riconducibili all'emergenza da COVID-19 quali, ad esempio, i costi sostenuti per le attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, connesse all'emergenza da COVID-19.

- 7bis.3 Allegato alla deliberazione
- Le componenti *COVTF,2020exp e COVTV,2020exp*, nonché le componenti *COVTF,2021exp e COVTV,2021exp*,” devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, tenuto conto a titolo esemplificativo:
  - del numero di raccolte riconducibili all'emergenza da COVID-19, come ad esempio i servizi domiciliari di raccolta per i soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;
  - dell'eventuale incremento della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati per ridurre l'esposizione o l'accumulo di tali rifiuti sul territorio servito;
  - dell'eventuale riduzione della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani differenziati in esito all'interruzione della medesima nelle aree maggiormente colpite dal virus COVID-19;
  - delle eventuali modifiche delle modalità operative di effettuazione delle attività, quali il maggior impiego dello spazzamento manuale in luogo di quello meccanizzato o il passaggio, anche temporaneo o per talune frazioni, da modalità di raccolta porta a porta a quella stradale;.



# Oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19

- delle superfici territoriali incrementali trattate con interventi di lavaggio/sanificazione, intesi come interventi di igiene pubblica sul territorio, comprendente sia la sanificazione delle sedi stradali che dei contenitori, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti;
- dell'eventuale riduzione/sospensione di taluni servizi all'utenza, quali il ritiro dei rifiuti ingombranti, da sfalci e potature, nonché dei servizi relativi ai centri di raccolta aperti al pubblico;
- del numero di mercati settimanali o periodici non effettuati, del numero di eventi non realizzati e, nelle aree caratterizzate da flussi turistici rilevanti, dal mancato potenziamento dei servizi a fini turistici;
- del numero di interventi incrementali di sanificazione dei luoghi di lavoro e degli automezzi per garantire la sicurezza dei lavoratori nonché del numero di dispositivi di protezione individuale necessari per ridurre l'esposizione al rischio di contagio;
- dei minori oneri connessi all'attivazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e/o il Fondo d'Integrazione Salariale (FIS), strumenti a cui si sia fatto ricorso compatibilmente con la continuità di un servizio essenziale.

## Articolo 7ter Allegato alla deliberazione

- *7ter.1* Per gli anni 2020 e 2021 la componente  $COS_{TV, aexp}$  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi alle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate, come individuate dall'Articolo 3 della deliberazione 158/2020/R/RIF.
- *7ter.2* Nell'anno 2020, l'Ente territorialmente competente può determinare la componente  $RCND_{TV}$  di cui al comma 2.2 *bis* nei limiti della riduzione attesa della quota variabile  $TV_{nd}$  derivante dall'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.
- *7ter.3* La valorizzazione della componente  $RCND_{TV}$  può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali.

# Ulteriori costi riconosciuti


- Verranno riconosciuti anche eventuali ulteriori costi sostenuti per l'effettuazione da parte dei gestori di campagne informative e di educazione ambientale sulle caratteristiche delle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla sua chiusura nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento



**5. Il totale delle entrate relative  
alle componenti di costo  
variabile**



# Totale delle entrate relative alle componenti di costo variabile (2020 -2021) allegato A art. 2.2



# Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

  $COV_{TV,2021}^{exp}$  è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

  $COS_{TV,a}^{exp}$  è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1;

  $RCND_{TV}/r'$  è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove  $r'$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente  $RCND_{TV}$ , determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;

  $RCU_{TV,a}$  è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

Allegato A art. 2.2  
ter inserito da  
delibera 493/2020

Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:



Allegato A art. 2.2  
ter inserito da  
delibera 493/2020

la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, che - tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.



# Appendice 1 per il 2021 MTR -1

Gestore...	Input dati Ciclo integrato RU
	Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – <b>CRT</b>	<b>G</b>
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – <b>CTS</b>	<b>G</b>
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – <b>CTR</b>	<b>G</b>
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – <b>CRD</b>	<b>G</b>
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – $COI_{TV}^{EXP}$	<b>G</b>
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – <b>AR</b>	<b>G</b>
Fattore di Sharing – <b>b</b>	<b>E</b>
<i>Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – <math>b(AR)</math></i>	<b>C</b>
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – $AR_{CONAI}$	<b>G</b>
Fattore di Sharing – <b><math>b(1+\omega)</math></b>	<b>E</b>
<i>Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – <math>b(1+\omega)AR_{CONAI}</math></i>	<b>C</b>
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $RC_{TV}$	<b>G</b>
<i>Coefficiente di gradualità <math>(1+Y)</math></i>	<b>C</b>
Rateizzazione <b>r</b>	<b>E</b>
<i>Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – <math>(1+Y)RC_{TV}/r</math></i>	<b>C</b>
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	<b>G</b>
<b><math>\sum TV_n</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>




# Appendice 1 per il 2021 MTR -1

## Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV,2021}$	E
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E
Numero di rate $r'$	E
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 $RCU_{TV}$	E
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$ )	E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ (da PEF 2020)	E
<b><math>\Sigma TV_a</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>

# Componente a conguaglio dei costi variabili (a-2)

## Allegato A art. 15.4



I COI devono sempre rientrare nelle entrate tariffarie?  
No. Anzi, **due condizioni necessarie:**

1. deve essere possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e i COI;
2. la valorizzazione delle COI deve essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili [...].

# componente a conguaglio $RC_{TV,a}$

<

Differenza negativa  
se i costi efficienti ricalcolati  
nell'anno a-2 con i criteri dell'autorità  
sono inferiori alle entrate  
effettivamente computate nell'anno  
n-2

RIMBORSI AGLI UTENTI

>

Differenza positiva  
se i costi efficienti ricalcolati  
nell'anno a-2 con i criteri  
dell'autorità sono superiori alle  
entrate effettivamente computate  
nell'anno n-2

ADDEBITO AGLI UTENTI




**6. Il totale delle entrate relative  
alle componenti di costo fisso**



# Totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso (2020 -2021)

## Allegato A art. 2.3





# Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso definito al comma 2.3, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive



- $COV_{TF,2021}^{exp}$  è la componente di costo fisso che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.2. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;



- $RCU_{TF,a}$  è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;



- la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, che - tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 - l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.



# Appendice 1 per il 2021 MTR -1

Gestore...	Input dati Ciclo integrato RU
	Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – <b>CSL</b>	G
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - <b>CARC</b>	G
Costi generali di gestione - <b>CGG</b>	G
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - <b>CCD</b>	G
Altri costi - <b>COal</b>	G
Costi comuni – <b>CC</b>	G
Ammortamenti - <b>Amm</b>	G
Accantonamenti - <b>Acc</b>	G
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G
- di cui per crediti	G
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G
Remunerazione del capitale investito netto - <b>R</b>	G
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - <b>R<sub>sc</sub></b>	G
Costi d'uso del capitale – <b>CK</b>	G
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	G
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – <b>RC<sub>TF</sub></b>	G



# Appendice 1 per il 2021 MTR -1

## Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 $RCU_{TF}$	E
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+y_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$ )	E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ (da PEF 2020)	C
<b><math>\Sigma TF_a</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>

# Componente a conguaglio dei costi fissi (a-2)

## Allegato A art. 15.6

$$\sum TF_{a-2}^{new} = CSL_{a-2}^{new} + CC_{a-2}^{new} + CK_{a-2}^{new}$$

costo relativo alle attività di spazzamento e di lavaggio riferito all'anno (a-2)

costo di raccolta differenziata per materiale riferito all'anno (a-2);

i costi comuni, riferiti all'anno (a-2), che, con riferimento alla componente  $COAL_{a-2}$ , ricomprende, oltre a quanto precisato al comma 9.1, anche le seguenti voci:

- i **conguagli/recuperi pregressi già deliberati** al 31 dicembre 2017, nonché quelli riferiti al recupero della remunerazione del capitale calcolata – tenuto conto del tasso di remunerazione ( $r_{2018}$ ) di cui all'Allegato 1 del d.P.R. n. 158/99 - sulla base dello scostamento ex post tra gli investimenti realizzati nell'anno 2017 e gli investimenti programmati per la medesima annualità;
- **gli importi per meccanismi di premio/penalità relativi al 2018 già in vigore al 31 dicembre 2017**; è consentito il recupero delle partite pregresse nel caso in cui la loro quantificazione abbia già trovato una giustificazione formale da parte dell'Ente Locale competente;

costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017

**Allegato A art 15.2**

$I^{2018} = 0,70\%$

$I^{2019} = 0,90\%$

- i costi di capitale, riferiti all'anno (a-2), le cui componenti sono calcolate, sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2017, in analogia alle formulazioni riportate (con riguardo all'anno a), nel Titolo IV, applicando:
  - un tasso di remunerazione del capitale investito del servizio integrato di gestione dei RU pari a 5,8% per l'anno 2018 e pari a 6,3% per l'anno 2019;
  - ai fini della remunerazione delle immobilizzazioni in corso un debt risk premium, *Kda real*, pari a 2,2% per l'anno 2018 e 2,6% per l'anno 2019 e un valore di *WACCRID,a*, pari a 5,3% per l'anno 2018 e pari a 5,8% per l'anno 2019
  - deflatore degli investimenti fissi lordi, di cui alla seguente tabella:

Anno	Deflatore per tariffe 2018	Deflatore per tariffe 2019	Anno	Deflatore per tariffe 2018	Deflatore per tariffe 2019
1977	7,257	7,286	1999	1,398	1,404
1978	6,408	6,434	2000	1,358	1,364



## **7. Chiarimenti applicativi**

- **3.1. Con riferimento alla componente  $AR_a$ , questa esclude, oltre ai ricavi da corrispettivi riconosciuti dal CONAI (attraverso i relativi consorzi di filiera), anche quelli da corrispettivi riconosciuti da consorzi diversi da CONAI?**
- La voce  $AR_a$  include, tra gli altri, i ricavi derivanti dai corrispettivi relativi a frazioni di rifiuti oggetto di gestione da parte di consorzi (o altri tipi di organizzazione) diversi da CONAI.



- **3.2. Con riferimento a quanto disposto all'art. 1, comma 6 della determinazione 02/DRIF/2020 in merito alla continuità della modalità di valorizzazione dei ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili, tale principio di continuità deve ritenersi riferito alle modalità di calcolo dei suddetti ricavi (considerando, per esempio, valori di previsione in luogo di valori di consuntivo dell'anno a-2), oppure al fatto che i ricavi da incentivi all'energia rinnovabile siano computati o meno nella componente  $AR_a$  in continuità con la regolazione preesistente (la quale, per esempio, poteva non prevedere un meccanismo di sharing dei proventi)?**
- I ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili possono essere computati o meno nella componente  $AR_a$  in continuità con la regolazione preesistente e fanno in ogni caso riferimento ai valori di consuntivo dell'anno a-2.

- **3.3. I costi e i ricavi di natura straordinaria, compresi quelli riferiti ad annualità precedenti agli anni oggetto della raccolta dati, devono essere esclusi dal calcolo? Le plus/minus valenze registrate a bilancio dell'anno ( $\alpha$ ) relative ad acquisti o cessioni dell'anno precedente sono escluse dalla valorizzazione dei costi efficienti, in quanto non costituenti voci di natura ricorrente?**
- I costi e ricavi di natura straordinaria, incluse minusvalenze e plusvalenze, sono esclusi dalla valorizzazione dei costi efficienti.

- **4.1. I proventi relativi alla ripartizione, da parte delle Regioni, del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito dall'art.3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, possono essere considerati nel PEF predisposto ai sensi del MTR?**
- Ai sensi del MTR, i proventi relativi alla distribuzione del gettito della cosiddetta "ecotassa" sono contabilizzati, nel rispetto della normativa rilevante in vigore, (in detrazione) nella componente  $CO_{AL,a}$ , inclusa nei costi operativi comuni, dandone separata evidenza nella relazione di accompagnamento alla proposta tariffaria.



- **È possibile specificare i criteri di ripartizione dei costi delle operazioni effettuate presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico, ai fini della determinazione delle componenti  $CTS_a$  e  $CTR_a$ ? (comma 7.9 dell'Allegato A alla deliberazione 443/2019/R/rif)**
- Nelle more di eventuali interventi futuri di questa Autorità, l'applicazione dei criteri di cui al comma 7.9 del MTR deve essere effettuata dal gestore impiegando i migliori *driver* a disposizione, anche sulla base di dati trasmessi dall'operatore che gestisce gli impianti in questione; i suddetti *driver* devono essere illustrati nella relazione di cui al comma 6.2, lettera b) della deliberazione 443/2019/R/RIF e, successivamente riportati nella relazione di accompagnamento al PEF di cui al comma 18.3 e all'Appendice 2 del MTR, in modo da consentire la verifica della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

- **4.3. Nel caso di miglioramenti della qualità del servizio erogato realizzati nel 2019 (per esempio attraverso il passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare) i cui costi non sono riconoscibili nel piano economico finanziario 2020, in quanto questo è basato sui costi effettivi del 2018, è possibile utilizzare le componenti COI?**
- Le componenti prospettiche COI si applicano solo con riferimento ai costi sostenuti a partire dal 2020.

- **5.1. Con riferimento al perimetro delle immobilizzazioni di cui al comma 11.1 del MTR, un cespite uscito dal ciclo produttivo nel 2019 può essere ricompreso nel perimetro delle immobilizzazioni dell'anno  $(a-2)$ ?**
- Ai fini della determinazione dei costi d'uso del capitale per l'anno 2020  $(a)$ , il perimetro delle immobilizzazioni comprende i cespiti in esercizio al 31/12/2018  $(a-2)$ , così come desumibili dalle fonti contabili obbligatorie. Pertanto, nel caso in esame, la dismissione di un cespite nell'anno 2019 avrà effetto sulla determinazione delle tariffe 2021.

- **5.2. Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, l'anno di attribuzione è quello in cui il cespite che ha beneficiato del contributo è entrato in funzione oppure l'anno in cui il contributo è stato incassato?**
- L'anno a cui attribuire i contributi in questione è quello in cui sono stati incassati.

- **5.3. Come si calcolano e si aggiornano i valori delle immobilizzazioni nette e del fondo di ammortamento nel periodo di regolazione 2018-2021?**
  
- Il riferimento a partire dal quale calcolare il fondo di ammortamento (di seguito: FA) nell'intero periodo di regolazione è il dato desumibile dal bilancio 2017, vale a dire quello riferito alle immobilizzazioni presenti in bilancio al 31 dicembre 2017 (FA2017). Gli aggiornamenti del fondo di ammortamento nelle annualità successive vengono determinati a partire da tale valore, incrementando FA delle quote di ammortamento riconosciute ai fini tariffari.  
I valori delle immobilizzazioni nette sono calcolati secondo le disposizioni del MTR, considerando il valore del fondo di ammortamento come sopra calcolato e tenendo presente che:
  - per la determinazione dei costi dell'anno 2018 e dell'anno 2019, si deve far riferimento alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'anno 2017;
  - per la determinazione dei costi degli anni 2020 e 2021, si deve far riferimento alle immobilizzazioni presenti in bilancio dell'anno  $(a-2)$ , vale a dire rispettivamente gli anni 2018 e 2019.



- **5.4. Con riferimento agli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario di cui al comma 14.1 del MTR, è possibile assimilare agli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, quelli relativi al ripristino ambientale dei siti attualmente occupati da impianti di trattamento dei rifiuti urbani che dovranno essere dismessi?**
- Sì, è possibile, a condizione che gli accantonamenti in questione siano effettuati ai sensi della normativa vigente.

- 1.6 Ai fini della determinazione della componente ARa di cui all'articolo 2, comma 2, del MTR i ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del MTR.

unico caso in cui si mantengono le previsioni contrattuali tra Comuni e gestori degli impianti di energia da fonti rinnovabili (inceneritori per la quota di energia rinnovabile ma anche digestori).

- L'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza **i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario** considerando le relative immobilizzazioni nelle **componenti di costo dei costi d'uso del capitale** di cui all'articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle **poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR.**

In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, **l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario i relativi canoni di *leasing* nella determinazione dei costi operativi**; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di *leasing* possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8.

- Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
  - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
  - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
  - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

- Ai fini del calcolo dei costi efficienti relativi alle annualità 2018 e 2019 si considerano le seguenti semplificazioni:
  - a) qualora siano intervenuti **avvicendamenti gestionali**, il calcolo viene effettuato con riferimento al periodo di operatività del gestore a partire dal primo bilancio disponibile;
  - b) qualora si sia verificato **il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale**, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione;
  - c) nei casi in cui **non sia possibile procedere alla stratificazione delle immobilizzazioni**, si applica quanto previsto ai commi 11.3 e 11.4.

- I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
  - a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
  - b) in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.



## 8. Il processo di approvazione tariffaria



# Il processo di approvazione tariffaria

GLI ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO DI APPROVAZIONE TARIFFARIA SONO TRE:  
IL **GESTORE**, L'**ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE** E **ARERA**

## IL PROCESSO DI APPROVAZIONE TARIFFARIA



**NB:** è previsto il diritto di surroga del gestore e dell'Ente territorialmente competente in caso di **inerzia** di uno dei due soggetti. In quel caso è possibile darne comunicazione ad ARERA informando contestualmente il soggetto inadempiente.



Fonte: Laboratorio REF Ricerche

- IL soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti annualmente **PREDISPONE IL cd «PEF Grezzo»**
  - In conformità con le indicazioni metodologiche dell'art. 18 allegato A
  - A partire dalle componenti di costo operativo e d'uso del capitale individuate sulla base del MTR

## **deliberazione ARERA n. 57/2020 HA CHIARITO**

- Se ci sono più gestori del servizio integrato o di singoli servizi (inclusi i comuni in economia), l'EGATO acquisisce da ciascun soggetto la parte di PEF di competenza per ricomporre il PEF da trasmettere
- Non sono tenuti i soggetti che sono meri prestatori d'opera non tenuti in base alla normativa di settore a redigere il PEF (verifica da parte dell'EGATO)

# Determina ARERA n. 2/2020

## Chiarimenti applicativi, ART. 1 C 1.5

Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del MTR, il gestore tenuto alla predisposizione del PEF deve:

a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:

- i. utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
- ii. determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;


b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno e porre pari a zero le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019.



# L'inerzia del gestore negli atti di ARERA

- DEL. 31 OTTOBRE 2019 443/2019/R/RIF
- 7.1 **In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del PEF** secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'ETC, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, **ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore.**
- 7.3 Il gestore, una volta predisposto il piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, **in caso di inerzia dell'ETC**, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente l'Ente medesimo.
- 7.2 e 4 *L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui ai precedenti commi, provvede a diffidare l'ente e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.*

# Processo di approvazione: L'ETC



In molte Regioni, nelle more della costituzione degli enti di governo definiti da queste ultime, sono proprio i Comuni con i loro uffici, a essere chiamati ad adempiere alle previsioni del MTR quali enti territorialmente competenti.



# Chi è l'ETC?

- ✓ **EGATO** = l'Ente di governo dell'Ambito (se costituito e operativo)
- ✓ **Regione o Provincia autonoma**
- ✓ **Altri Enti Competenti** secondo la normativa vigente (COMUNI)

Comunque è un Soggetto pubblico

soggetto preposto alla validazione del PEF che  
deve presentare adeguati profili di terzietà rispetto  
all'attività gestionale

6

- Tempistiche di trasmissione

8.1 Con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, **entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.**

8.2 Per l'anno 2021, le tempistiche di trasmissione saranno definite con successivo provvedimento dell'Autorità.



[https://www.arera.it/allegati/operatori/raccolte\\_dati/manuali/2021/RifiutiTariffa\\_2021.pdf](https://www.arera.it/allegati/operatori/raccolte_dati/manuali/2021/RifiutiTariffa_2021.pdf)



# Procedura di validazione

- ✓ Con la deliberazione 303/2019/R/RIF l'Autorità al fine di perseguire una logica di semplificazione dell'azione amministrativa e di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per le determinazioni tariffarie ha, tra l'altro, previsto di *“avviare attività di confronto interistituzionale finalizzate a definire le procedure di validazione dei dati e le modalità di approvazione dei piani finanziari e dei corrispettivi, al fine di garantire, da un lato, veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall'altro, coerenza tra corrispettivi e costi efficienti”*.
- ✓ Con l'adozione della delibera n. 443/2019/R/RIF, l'ARERA oltre a definire i criteri per la determinazione dei costi efficienti nel servizio gestione rifiuti ha delineato un preciso percorso di approvazione del piano economico finanziario (PEF) sulla base del quale avviene la determinazione delle tariffe.





**delibera n. 443/2019/R/RIF**

- **articolo 6 (Procedura di approvazione)** viene ad essere delineato il procedimento di validazione.
- *6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*
- *6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*
  - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.*

- **6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.**
- *6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.*





## Procedura di validazione

- Nell'allegato alla delibera n. 443/2019/R/RIF MTR, **all'articolo 19 (Modalità di aggiornamento del PEF)** sono fornite le indicazioni relative alla attività di verifica ed in particolare è disposto che **“Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione.**
- **La verifica concerne almeno:**


- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;*
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore*



# Procedura di validazione


Ulteriori riferimenti all'attività di validazione possono essere rinvenuti nell'articolo 18 "Contenuti minimi del PEF" del medesimo allegato MTR "secondo cui il PEF deve contenere:

- *il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;*
- *la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*
- *le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;*
- *una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:*
  - *il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;*
  - *i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;*
  - *la ricognizione degli impianti esistenti.*





Gli EGATO



altri soggetti territorialmente competenti

**validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore** (inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019)


**e li integrano o modificano** secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio



## Validazione dei dati

a) la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti ed in particolare che sia corredata della

- dichiarazione, ai sensi del d P R 445 00 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge
- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti



**b) gli elementi di costo e investimento** indicati nella modulistica siano **supportati dalle fonti contabili obbligatorie**

## Ambito Territoriale Ottimale *Benevento*

*Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*


Legge regionale n. 14/2016

### Determinazione del Direttore Generale

n° 14 del 28 settembre 2020

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL COMUNE DI ~~.....~~ DA PARTE DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC) SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR) ED IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA N° 443/2019

IL DIRETTORE GENERALE



### Indice

<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>1 - Valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente</b> .....	<b>6</b>
1.1 - Attività di validazione svolta .....	6
1.2 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	6
1.3 - Costi operativi incentivanti.....	10
1.4 - Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ....	10
1.5 - Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 .....	12
1.6 - Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing.....	15
1.7 - Scelta degli ulteriori parametri .....	17
<b>Corrispettivo Complessivo Riconosciuto</b> .....	<b>18</b>



# Cosa è successo prima dell'adozione della delibera 57?



**Comuni di Brugherio Rodano** protocollo d'intesa per l'individuazione delle modalità condivise fra i comuni soci di cem ambiente spa per la validazione del piano economico finanziario ( del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati anno 2020 redatto in applicazione del metodo mtr arera I Comuni firmatari del protocollo ricevono dal Comune di Brugherio la comunicazione del nominativo del soggetto affidatario del servizio e le relative condizioni economiche e contrattuali per l'esecuzione secondo le modalità organizzative di ciascun Comune

**Comune di Carugate** affidamento a soggetto esterno

**Comune di Busto Garolfo** validazione da parte del Revisore

**Provincia di Brescia** schema di protocollo d'intesa con i comuni per la validazione dei pef della tariffa rifiuti ai sensi della delibera arera n 443 2019 e atti conseguenti e successivi individuazione professionisti esterni

- **Comune di Treviglio** Relazione di accompagnamento al PEF con indicazione della attività di validazione svolta


Per soggetto gestore si intende anche quello che eroga i singoli servizi che compongono il ciclo integrato dei rifiuti, i soggetti coinvolti sono:

A. I Comuni per la parte dei servizi dagli stessi gestita (generalmente la gestione dei rapporti con l'utenza e le tariffe).

- B. I soggetti "gestori" delle attività di
- raccolta e trasporto
  - trattamento e smaltimento dei RU
  - trattamento e recupero
  - spazzamento e lavaggio strade

Obbligo di fornire PEF GREZZO

## Problematiche del gestore



- **Gestore con più comuni** dovrà definire i driver di separazione dei costi dei vari comuni serviti ed inviare un pef per ogni singolo comune distinguendo eventualmente i costi nel perimetro da quelli esterni.




- **Comune con più gestori**: chiunque svolga una parte del servizio deve fornire pef grezzo possibile discriminare tra prestatori di servizio (il cui costo può essere messo direttamente nel pef) e gestori (il cui costo deve essere inviato secondo l'MTR). Arera a breve pubblicherà una nota in cui dovrebbe definire meglio la questione.




1.1 In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, i **gestori** di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, **trasmettono all'Ente territorialmente competente** gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, **o di singole attività del servizio**, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia.



ETC è l'Ente di governo d'ambito, laddove costituito ed operante, oppure il Comune.



**SE GESTORE = ETC**

**SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI, ART 1 CO. 1.2**



# Deliberazione n. 57 ART 1 CO. 1.2

## PROCEDURA DI VALIDAZIONE

Altra amministrazione territoriale

una specifica struttura o un'unità organizzativa,  
nell'ambito dell'Ente medesimo

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli

Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'attività di validazione, ne dà comunicazione all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti di competenza.



# Deliberazione n. 57 ART 1 CO. 1.4

## PIÙ GESTORI OPERATIVI

### Gestore 1

parte di piano economico  
finanziario di competenza,  
dati e atti di pertinenza




### Gestore 2

parte di piano economico  
finanziario di competenza,  
dati e atti di pertinenza



ETC ACQUISISCE

**RICOMPONE** il piano economico finanziario da trasmettere



**NON  
SOMMATORIA**





## PRESTATORI D'OPERA

Non sono soggetti all'obbligo di predisporre il citato piano i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti che, secondo la normativa di settore, **sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre una parte di piano economico finanziario.**

## ETC VERIFICA

L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, verifica che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla Redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.



**Gli Enti territorialmente competenti**, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, **provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione** di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

- a) **il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario**, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);
- b) **la relazione di accompagnamento** predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) **la dichiarazione/i di veridicità del gestore** predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) **la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari** relativi all'ambito tariffario.



## APPROVAZIONE ARERA

l'Autorità **approva con o senza modificazioni** le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

## NELLE MORE DELL' APPROVAZIONE ARERA

Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.






# Riassumiamo, chi valida?

- ✓ Esiste ETC e quindi lo stesso procede a validazione  
OPPURE

## **Deliberazione n. 57 percorsi individuati**

- ✓ La validazione avviene all'interno dell'ENTE – struttura/unità organizzativa distinta e terza rispetto al servizio
- ✓ La validazione può essere svolta da un'altra amministrazione territoriale
- ✓ In assenza di adeguata collaborazione da altre amministrazioni l'ente ne dà comunicazione ad ARERA





Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile  
Area Ambiente

n. ord. 63  
2020 01853/112

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 SETTEMBRE 2020

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL CONSORZIO DI AREA VASTA TORINO (CAV TORINO). VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2020 IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALE COMPETENTE.

# Un mio articolo sulla competenza della validazione

**Ente territorialmente competente, ruolo chiave nell'ambito del metodo tariffario di Arera**

Testata: **Il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti Locali & Pa**

Data: **08/05/2020**

*Di Tommaso Ventre (\*)*



Forse una strada potrebbe essere quella dell'individuazione dell'organo di revisione che ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) e c) svolge rispettivamente la funzione di fornire pareri sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di vigilare «sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità».

# La nota ANCI LOMBARDIA

Milano, 17 agosto 2020  
Prot. n. 2761/2020  
Circolare n. 585/2020



Gentilissimi,

In risposta ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di *“considerare l'organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei PEF”*.

In conseguenza di questo parere, si ritiene che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano trasmettere all'Autorità, a titolo di validazione, il parere che l'organo di revisione dell'ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti.

## ***Atto di validazione PEF 2020 del Comune di Busto Garolfo***



Il Revisore dei Conti Dott. Salvatore Varano, in rappresentanza del Comune di Busto Garolfo, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.06.2018


### **Premesso che**

l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.

Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.



# Procedura per la definizione delle tariffe





# PROBLEMA DEI VERSAMENTI TARI

L'art. 15-bis D.L. 34/2019 ha introdotto il comma 15-ter nell'art. 13 D.L. 201/2011

**Per tutti i tributi locali le cui scadenze sono fissate dal Comune:**

- ▶ **Prima del 1° dicembre:** tributi dovuti sulla base degli **atti applicabili** per l'anno precedente
- ▶ **Dopo il 1° dicembre:** tributi dovuti sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento

A SALDO DELL'IMPOSTA PER L'INTERO ANNO CON EVENTUALE CONGUAGLIO

**Effetti per TARI:**

**Necessità di fissazione di almeno una scadenza della TARI dopo il 1 dicembre**

- NEL CASO DI AUMENTI SI DIFFERISCONO I FLUSSI DI CASSA
- OCCORRE PROGRAMMARE almeno una scadenza a dopo il 1° dicembre (ALTRIMENTI SI RISCHIA DI DOVER CONGUAGLIARE TUTTO L'ANNO SUCCESSIVO)
- OCCORRE OPERARE I CONGUAGLI
- SI DIFFERISCONO LE AGEVOLAZIONI E LE RIDUZIONI **REGOLAMENTATE**

**il comma 15-ter fa riferimento anche ai regolamenti**

# QUALE E' IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL PEF ?

▪ **L'art. 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che:** "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro **competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione** Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ";

▪ **l'articolo 1 della legge 147/13 al comma 683** dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI **in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani**, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";



l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

2015	2016	2017	2018	2019	2020
31/03	31/03	28/03	28/02	28/02	30/04
31/03	30/04	31/03	31/03	31/03	31/05 31/07
30/07	31/07 per Prov e CM	30/06 per Prov e CM			30/09 31/10

# 2021



## Che collegamento c'è tra Pef e Tariffe TARI?

- L'art. 1, c. 654, L. 147/2013 stabilisce che Il gettito della TARI deve garantire la COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DI INVESTIMENTO E DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO, compresi i costi di gestione delle discariche ed esclusi i costi dei rifiuti speciali
- L' art. 1, comma 683, L. 147/2013 – art. 8 DPR 158/1999
  - L'approvazione del piano economico-finanziario è il presupposto per l'approvazione delle tariffe della TARI anche corrispettiva
- L'art. 172 D.Lgs 267/2000 – tariffe della tari allegato obbligatorio al bilancio di previsione - art. 153 D.Lgs 267/2000 – veridicità ed attendibilità previsione di entrata, art. 239 D.Lgs 267/2000 – parere dei revisori dei conti: giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio



## 9. I conguagli nel PEF 2021



# CONGUAGLI NEL PEF 2021

Componente a conguaglio anno 2018

Componente a conguaglio anno 2019

Quota riduzioni UND 2020 (RCND)

Componente a conguaglio del PEF 2020 (RCU<sub>tf</sub>, RCU<sub>tv</sub>)

Componente a conguaglio COI 2020

Componente a conguaglio COV<sub>tv</sub> e COV<sub>tf</sub> 2020



# I CONGUAGLI NEL PEF ARERA 2021

---

- ***i comuni che hanno utilizzato il metodo derogatorio nel 2020 ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, devono inserire come differenza tra i costi***
- **del PEF 2020 (regole MTR) e costi anno 2019 la differenza tra**
- **COSTI PEF 2020- COSTI PEF 2019**
- **FINO A 3 anni dal 2021 al 2023**
- **Occorre considerare gli effetti contabili.....**



## Problemi approvazione e validazione 2021

In alcune regioni (quelle dove non sono state istituite le Ato) è possibile approvare Piano economico finanziario e tariffe nella stessa seduta consigliare, mentre in altre regioni i Pef dovranno essere approvati prima dalle Ato e poi trasmessi al Comune.

In questi casi, considerando le tempistiche di approvazione delle delibere consigliari, il Pef dovrebbe essere approvato almeno 30 giorni prima del termine fissato per legge.



ærarium

 SielServizi


**2) Le conseguenze della nuova definizione di rifiuto a seguito delle modifiche introdotte con il dlgs 116/2020 e l'elaborazione delle tariffe TARI 2021**

---



ærarium

SielServizi



**I problemi inerenti l'applicazione della nuova definizione di rifiuto: orientamenti di prassi, modifiche del regolamento e adozione delle tariffe;**

# La nuova definizione di rifiuto

D.Lgs 116/2020  
«attuazione delle direttiva  
UE 2018/851 che modifica  
la direttiva 200/98/CE  
relativa ai rifiuti e  
attuazione della direttiva  
2018/852 che modifica la  
direttiva 1994/62/CE sugli  
imballaggi e i rifiuti di  
imballaggio»

Le modifiche introdotte hanno sottratto (abrogazione della lett. g), dell'art. 198, comma 2, TUA) alla potestà regolamentare dei Comuni la materia dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani disponendo la classificazione dei rifiuti in funzione della loro origine. **Ne consegue che oltre ai rifiuti domestici diventano rifiuti urbani i rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L quinquies . E' importante sottolineare come dall'elenco scompaiano le attività industriali con capannoni di produzione e che sono sempre rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.**

**Art. 184 TUA - Classificazione**

**«i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi»**

<i>RIFIUTI</i>		<i>PER ORIGINE</i>	
		<i>Urbani</i>	<i>Speciali</i>
<i>PER PERICOLOSITA'</i>	<i>non pericolosi</i>	<i>Urbani non pericolosi</i>	<i>Speciali non pericolosi</i>
	<i>pericolosi</i>	<i>Urbani pericolosi</i>	<i>Speciali pericolosi</i>



Classificazione dei rifiuti

# Art. 184 TUA - Classificazione

## RIFIUTI URBANI (co. 2)

- i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter, TUA

## RIFIUTI SPECIALI (co. 3)

- i rifiuti in base a provenienza e caratteristiche di cui al medesimo comma 3, lettere da a) a i)

## RIFIUTI PERICOLOSI (co. 4)

- i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I parte IV TUA

# Art. 183 TUA – Definizioni (da 1/01/2021) comma 1, lettera b-ter

«1. **i rifiuti domestici** indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. **i rifiuti** indifferenziati e da raccolta differenziata **provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L quinquies;**

3. **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;**

4. **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;**

5. **i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;**

6. **i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5».**

*SI HANNO  
QUINDI TRE  
TIPOLOGIE DI  
RIFIUTO  
URBANO  
art, 1, co. 1,  
let. b-ter, TUA*

- *QUELLO DA UTENZE DOMESTICHE da abitazioni (n. 1)*
  - *QUELLO DA ALTRE FONTI-UTENZE NON DOMESTICHE (n. 2)*
  - *QUELLO PUBBLICO da aree ( nn. 3-6)*
- 

Rifiuti  
domestici: *art.  
183, c. 1, let. b-  
bis D.Lgs  
152/2006  
modificato dall'  
art. 1, c. 9 D.Lgs  
116/2020*


I rifiuti domestici

**Indifferenziati e da raccolta differenziata,**

ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili




**in modo non esclusivo**



Rifiuti non  
domestici: *art.  
183, c. 1, let. b-  
bis D.Lgs  
152/2006  
modificato dall'  
art. 1, c. 9 D.Lgs  
116/2020*

## I rifiuti non domestici Indifferenziati e da raccolta differenziata



Simili per natura e  
composizione ai rifiuti  
domestici indicati  
nell'allegato L-quater  
al D.Lgs 152/2006

Prodotti dalle attività  
dell'allegato L-quinquies  
al D.Lgs 152/2006

ESCLUSI  
-RIFIUTI DELLA PRODUZIONE  
- RIFIUTI DELLE ATTIVITA'AGRICOLE E  
CONNESSE DI CUI ALL'ART. 2135  
COD.CIV.



*I RIFIUTI  
(URBANI)  
DELLE  
UTENZE NON  
DOMESTICHE*

- 
- i) devono provenire da altre fonti da utenze non domestiche,*
  - ii) devono essere simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater,*
  - iii) devono essere prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies*



**i) devono provenire da altre fonti da utenze non domestiche,**

Ex art. 6, comma 1, DPR 158/1999, sono utenze non domestiche:

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
- le “comunità”, espressione da riferire alle residenze collettive e simili, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).



ærarium

SielServizi

ii) devono essere simili, per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater,

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

# DEROGABILITA' ELENCO ALLEGATO L- QUATER?

- NO
- (rif. art. 16, co. 1, let. c, Legge delega 117/2019 Uniformità
- **disciplina rifiuti urbani su tutto il territorio nazionale)**
- **Nuova elencazione più contenuta rispetto al punto 1.1.1 Delibera 27/07/1984.**

# Non più in elenco le seguenti sostanze:

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e

minerali, e simili;

- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- nastri abrasivi;

- cavi e materiale elettrico in genere;

- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.

**ESCLUSE DA IMPOSIZIONE AREE SU CUI SI  
PRODUCONO DETTE SOSTENZE IN VIA  
CONTINUATIVA E PERVALENTE**

## iii) devono essere prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies.

### Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.



- *Le attività di cui all'allegato L-quinquies sono le medesime di cui alle Tabelle 3a e 4a (coefficienti per attribuzione parte fissa tariffa UND) del DPR 158/1999...*

*ECCEZIONE:  
MANCA  
«ATTIVITA'  
INDUSTRIALI CON  
CAPANNONI DI  
PRODUZIONE»*

- *Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.*

*Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.*

sono esclusi  
(art. 183, c. 1):  
Rifiuti  
dell'agricoltura,  
silvicoltura,  
pesca e fosse  
acquatiche e  
delle attività  
connesse

Attività connesse  
= attività,  
esercitate dal  
medesimo  
imprenditore  
agricolo:

- dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali
- attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola
- esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (es. agriturismi)

# RIFIUTI SPECIALI (art. 184, c. 3, D.Lgs 152/2006)

1

- Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca

2

- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

3

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli URBANI;

4

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli URBANI;

5

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli URBANI;

6

- rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli URBANI;

7

- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di

8

- rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

9

- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

10

- i veicoli fuori uso.



ABROGAZIONE  
RIFIUTI  
ASSIMILATI

art. 1, c. 24, D.Lgs 116/2020



art. 198, comma 2, let.  
g, D.Lgs 152/2006



Abroga il potere dei  
comuni di stabilire i  
rifiuti speciali  
assimilati per  
quantità e qualità ai  
rifiuti urbani

art. 1, c. 23, D.Lgs 116/2020



art. 195, comma 2,  
lettera e, D.Lgs  
152/2006



Abroga il compito  
dello Stato di stabilire  
i criteri qualitativi e  
quali-quantitativi per  
l'assimilazione dei  
rifiuti speciali ai rifiuti  
urbani

# Non esistono più i rifiuti assimilati

La definizione di rifiuti urbani è unica e quindi uguale in tutti i comuni italiani

non sono più urbani i rifiuti della produzione e delle attività agricole e connesse

alcuni rifiuti inclusi della deliberazione interministeriale 27/07/1984 non sono più rifiuti urbani

art. 198, c. 2-  
bis, D.Lgs  
152/2006):

- Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani





art. 238, c. 10,  
D.Lgs  
152/2006):

- Le utenze non domestiche.....effettuano la scelta di servizi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale

art. 30, c. 5,  
DL 41/2021:

- La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 

# DL 41 Articolo 30, comma 5 (Disposizioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva)

La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

L'articolo 30, comma 5, stabilisce che la scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati,

deve essere comunicata (al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva) **entro il 31 maggio di ciascun anno.**



DL 41  
Articolo 30,  
comma 5  
(Disposizioni  
in materia di  
TARI e tariffa  
corrispettiva)

Restava il problema  
dell'organizzazione per il  
2020 e del periodo  
intercorrente tra la  
presentazione della  
comunicazione e la  
fuoriuscita

art. 30, c. 5,  
DL 41/2021  
convertito in  
L 69/2021:

- La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. **Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.**



Utenza non  
domestica  
per rifiuti  
urbani  
allegato L-  
quater  
Attività L-  
quinquies

1

• Servizio  
pubblico

2

• Servizio  
privato



Utenza non  
domestica per  
rifiuti urbani  
allegato L-quater  
Attività L-  
quinquies  
SERVIZIO  
PUBBLICO

Tutti i rifiuti  
urbani  
destinandoli  
al recupero

- Dovuta quota fissa e quota variabile

Parte dei  
rifiuti urbani  
destinandoli  
al recupero

- Dovuta quota fissa e quota variabile ma la quota variabile sarà proporzionata i minori rifiuti

# Utenza non domestica che rimane nel servizio pubblico

- Soggetta al pagamento della Tari/tariffa su tutte le superfici in cui sono prodotti rifiuti urbani, sia quota fissa che quota variabile
  - Avvio al riciclo dei rifiuti urbani in forma autonoma
  - Diritto alla riduzione prevista dall'art. 1, comma 649, L. 147/2013, per la tari proporzionale alla quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo in forma autonoma – abbattimento della quota variabile
  - **Il regolamento comunale deve disciplinare il criterio di calcolo della riduzione**
  - **La riduzione si applica per i rifiuti riciclati e non per quelli recuperati in genere (per il MiTE vale anche per il recupero)**
- 



Utenza non  
domestica per  
rifiuti urbani  
allegato L-  
quater Attività  
L-quinquies  
SERVIZIO  
PRIVATO

## Conferiti Tutti i rifiuti urbani destinandoli al recupero

- Dovuta quota fissa  
eliminata quota variabile
- Vincolo quinquennale salvo  
revoca se accettata

# Utenza non domestica che esce dal servizio pubblico

- L'opzione di scelta è vincolante per almeno 5 anni
- Condizioni:
  - avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti
  - dimostrazione di effettivo avvio al recupero da parte del soggetto incaricato
- Secondo il MiTE si applica anche alla Tari/tariffa, pur se la collocazione normativa, inserita nella norma della TIA2, non è corretta
  - Non è dovuta la quota variabile della tari/tariffa
  - Resta dovuta la quota fissa sulle superfici in cui si producono rifiuti urbani



# Il contenuto della comunicazione di scelta della gestione dei rifiuti urbani

---

Soggetto a cui deve essere presentata

---

Comune, nel caso di Tari

---

Soggetto gestore del servizio, nel caso di tariffa corrispettiva

---

Contenuto della comunicazione

---

Tipologie e quantità di rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero

---

Indicazione del soggetto incaricato del recupero

---

Rapporto contrattuale almeno quinquennale ???

## Le conseguenze per i Comuni

1/1/2021 l'assimilazione  
opera dunque ex lege

scompare la possibilità per i  
Comuni di individuare limiti  
quantitativi al conferimento

scompare la possibilità di  
escludere dalle superfici  
imponibili le aree che  
producono rifiuti in quantità  
superiori alla capacità di  
raccolta.

Obblighi comunicativi



# Il mancato coordinamento con la TARI

- da una parte si amplia notevolmente il complesso delle superfici oggetto di tassazione e dall'altra vi sono interi comparti che sono/ possono essere sottratti a tassazione
- Il sistema spinge verso la misurazione puntuale dei rifiuti
- la fuoriuscita delle attività industriali non incide sulle superfici non produttive di rifiuti speciali

# Il mancato coordinamento con il nuovo metodo tariffario


qui lo scollamento rischia di essere in aumento ed in diminuzione, sia per l'incremento (non limitabile) delle quantità conferite al pubblico servizio, sia per la fuoriuscita (non governabile) dal perimetro tariffario di importanti comparti (utenze che esercitano l'opzione di fuoriuscita o appartenenti al settore agricolo e industriale). Il disallineamento della dinamica dei costi, attualmente ancorata al passato da ARERA, dovrà quindi essere governato attraverso la previsione di ulteriori misure e coefficienti che potranno consentire di non fare gravare sulle restanti categorie la nuova dinamica dei costi in spregio del principio "chi inquina paga".

# Modifiche al regolamento della TARI

- Non è possibile fissare limiti quantitativi ai rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico
  - Disciplina tari giornaliera: esenzione sul canone mercatale
  - Disciplina della eliminazione della quota variabile per le utenze non domestiche uscite al servizio pubblico
  - Fissazione di un limite massimo per la riduzione per riciclo dei rifiuti (sostituzione rifiuti assimilati con rifiuti urbani) e coordinamento con eliminazione quota variabile
  - Aggiornamento tariffario locali industriali tassabili
  - Eliminazione eventuale riduzione per compostaggio rifiuti agricoli art. 208, c. 19-bis, D.Lgs 152/2006)
- 
- A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several thick, yellow, curved brushstroke-like lines.

# L'Egato ed il comune possono disciplinare le modalità organizzative delle operazioni di raccolta, cernita ed avvio al trattamento cui i produttori devono attenersi

fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito della eliminazione della potestà comunale di assimilazione



la riforma determinata dal d.lgs 116 è fondata sulla bipartizione tra rifiuti “urbani” e rifiuti “speciali”. Scompare pertanto la categoria dei rifiuti “assimilati” ed è soppressa la potestà regolamentare comunale di assimilazione per qualità e quantità.



All'interno della categoria dei rifiuti urbani sono inseriti i rifiuti di talune attività economiche, in conformità all'elencazione, dei rifiuti e delle attività, riportata negli allegati al d.lgs L-*quater* e L-*quinquies*. In sostanza, questo significa che la gran parte dei “vecchi” rifiuti assimilati è stata trasferita nei rifiuti urbani



*Al fine di evitare un incremento, ragioni igienico – ambientali ben possono legittimare la fissazione di quantitativi massimi conferibili dalle utenze non domestiche, quantitativi che possono anche coincidere con quelli già previsti ai fini della soppressa assimilazione, purché abbiano una correlazione con i Kd previsti dalle tabelle allegare al dPR n. 158 del 1999.*

Il sistema pubblico può non essere in grado di ricevere produzioni anomale di rifiuti, come quelle pari a 5/10 volte i Kd. Ferma restando la possibilità di conferimento al pubblico servizio, ma solo previa autorizzazione del Comune/gestore, volta a verificare la capacità del sistema di assorbimento di quantitativi non ordinari.




precisazione dei locali ove si producono rifiuti "urbani" per tutte le categorie di utenza ed in particolare nella categoria 20 (attività industriali);



L'art. 183, comma 1, lett. b-ter, inserito dal d.lgs 116/2020 nel Testo Unico Ambientale (d.lgs 152/2006), qualifica "rifiuti urbani", tra gli altri, i «rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies».

Il successivo art. 184 del d.lgs 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 116/2020, dispone al comma 2 che sono rifiuti urbani quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), mentre al comma 3, lettera c) qualifica come "rifiuti speciali", "i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2".



Considerato che dall'allegato L-quinquies scompare la categoria "20", le attività industriali non sembrerebbero più produrre rifiuti "urbani", risultando in tal modo sottratte al perimetro di assoggettamento della Tari nella loro interezza.



aerarium

SielServizi

all'interno dei locali delle industrie dove non si svolge la lavorazione industriale strettamente intesa

---

i rifiuti prodotti dalle superfici destinate ad uffici, mense, spazi espositivi, depositi ecc. sono senz'altro idonee alla produzione di rifiuti "urbani"


# I chiarimenti del MiTE sulle attività industriali

Non soggetti a tari reparti di lavorazione industriale e magazzini di merci, materie prime e prodotti finiti (perché non ricomprese nell'allegato L-quinquies)

Sono soggetti alla tari i locali produttivi di rifiuti urbani, quali uffici, mense, altri locali connessi

Resta dovuta comunque la quota fissa se l'utenza decide di uscire dal servizio pubblico per i rifiuti urbani


**Per le attività artigianali valgono le stesse considerazioni fatte per le attività industriali**



LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI **SONO  
PREVISTE NELL'ALLEGATO L-QUINQUIES**  
A DIFFERENZA DI QUELLE INDUSTRIALI



LA NORMA QUALIFICA COME SPECIALI  
SOLO QUELLI DELLA PRODUZIONE E NON  
TUTTI GLI ARTIGIANI LI HANNO



Per le attività artigianali valgono le stesse considerazioni fatte per le  
attività industriali

# Attività agricole, agro industriali e connesse (art. 2135 cc)

ai sensi art. 183, c. 1, let b-sexies, e allegati L-quater e L-quinquies D.Lgs 152/2006 i rifiuti sono di default speciali

possono concordare a titolo volontario le modalità di adesione al servizio pubblico quelle attività che presentano caratteristiche simili per natura e tipologia di rifiuti a quelle di altre categorie comprese nell'all. L-quinquies

va garantito il mantenimento del servizio da parte del gestore pubblico nelle more dell'a nuova definizione regolamentare e contrattuale



attività agricole, che restano escluse dal perimetro di applicazione del prelievo sui rifiuti

Questo implica che sono esenti anche i piccoli rivenditori dei propri prodotti (negozi o banchi di mercato), gli agriturismi o le grandi industrie alimentari ove vengono lavorati i prodotti derivanti dall'agricoltura

vuoto tariffario che dovrà essere colmato da tutti gli altri utenti del servizio

Per IFEL appare opportuno precisare se queste attività sono comunque tenute a presentare una dichiarazione e a rendicontare le modalità e i quantitativi di “raccolta e smaltimento” dei loro rifiuti speciali. Diversamente, c'è il rischio che tali rifiuti siano immessi comunque all'interno del circuito pubblico, senza alcun controllo dell'effettivo flusso dei rifiuti.



# Chiarimenti nota M.T.E del 12/04/2021

---

- l'art. 238, c. 10, D.Lgs 152/2006 si applica anche alla TARI nonostante collocata in una disposizione riguardante la TIA2
- l'art. 238, c. 10 e l'art. 1, c. 649, L.147/2013 sono disposizioni analoghe: la riduzione della quota variabile del c. 649 va riferita al recupero e non solo al riciclo dei rifiuti urbani (e non più degli assimilati)
- Il vincolo minimo di 5 anni vale sia in caso di opzione per il servizio pubblico e sia per l'opzione per il gestore privato
- Lo sfasamento tra i costi del PEF, calcolati dall'anno a-2, ed il gettito tari, riferito all'anno a, sarà corretto da ARERA nella definizione del prossimo MTR 2022-2023
- Le utenze non domestiche che vedono modificarsi gli elementi incidenti sulla tari per effetto delle disposizioni del D.Lgs 116/2020 devono presentare la dichiarazione TARI



ærarium

SielServizi



## Tommaso Ventre

Specializzato in diritto tributario in seguito a un dottorato di ricerca e un master di secondo livello in diritto tributario internazionale.

Professore aggregato di fiscalità degli enti locali e di governance dei tributi locali all'Università della Campania Luigi Vanvitelli.

Abilitato alla professione di dottore commercialista e di revisore legale e, come docente universitario, è iscritto all'ordine degli avvocati di Roma. Consulente di società che si occupano di produzione di software, supporto e riscossione nell'ambito delle entrate locali.